

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 2-2412

Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i. art. 4 lettera m) - Iniziativa innovativa e sperimentale per la prima infanzia con la Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte - Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale denominato "Agri- TATA".

A relazione del Presidente Cota e degli Assessori Sacchetto, Porchietto:

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” la quale:

- all’art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale;
- all’art. 4, lettera m) nell’ambito delle attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica di competenza della Regione identifica espressamente le funzioni di “realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale”.

Vista la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” la quale:

- all’art. 3, comma 1, lett. b), incentiva la realizzazione di progetti che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- all’art. 5, comma 1, prevede che le finalità dei progetti possano essere perseguite attraverso “servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità”.

Considerato il sistema dei servizi per la prima infanzia della Regione Piemonte che si compone di una molteplicità di servizi, così identificati:

- asilo nido tradizionale di cui alla L.R. n. 3/73 e s.m.i.;
- micro-nido (autonomo, integrato, aziendale) di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 modificata e integrata nel testo coordinato di cui alla D.G.R. n. 13-2738 del 2 maggio 2006,
- centro di custodia oraria di cui alla D.G.R. n. 19-1361 del 20 novembre 2000;
- nido in famiglia di cui alla D.G.R. n. 48-14482 del 29 dicembre 2004;
- sezione primavera di cui alla D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008.

Preso atto che al 31/12/2010:

- l’indicatore di copertura dei servizi per la prima infanzia per l’intera regione è pari al 21,90 %;
- la capacità di offerta complessiva di posti per la prima infanzia è pari a 25.711 unità per un numero totale di servizi di 934 unità;
- sono presenti servizi per la prima infanzia in 319 Comuni rispetto ai 1.206 Comuni piemontesi;
- permane una carenza di servizi per la prima infanzia soprattutto nelle aree rurali montane e collinari e in particolare nei piccoli comuni.

Ritenuto pertanto necessario promuovere e sperimentare nuove forme di servizi per la prima infanzia facilmente realizzabili nel contesto rurale piemontese e comunque sempre restando in coerenza con il sistema di servizi già operativo sul territorio regionale.

Considerato che la Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte ha proposto una tipologia di servizio domiciliare realizzabile esclusivamente in ambito rurale.

Preso atto che la proposta non contempla oneri finanziari per l'amministrazione regionale e richiede l'avvio di un percorso di sperimentazione al fine di verificare l'effettiva validità e applicazione nel contesto territoriale piemontese.

Considerato che attraverso un apposito tavolo tecnico regionale costituito tra le Direzioni regionali Politiche Sociali e per la Famiglia, Agricoltura, Formazione professionale, Lavoro e Istruzione è stato concertato un percorso di sperimentazione di un servizio domiciliare per la prima infanzia denominato "Agri-TATA", così come descritto ed illustrato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Constatato che il percorso di sperimentazione, concertato con la Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte, contempla:

- la definizione chiara dell'ambito in cui si effettua la sperimentazione, fissando il numero massimo di servizi sperimentali attivabili, su cui concentrare la valutazione;
- le modalità di sviluppo della sperimentazione;
- i requisiti del servizio sperimentale;
- lo standard formativo richiesto agli operatori del servizio sperimentale;
- il nucleo di valutazione della sperimentazione;
- le forme e modalità di monitoraggio.

Dato atto in particolare che il servizio sperimentale di Agri-TATA:

- deve essere avviato con la supervisione della Federazione Regionale Coltivatori diretti, la quale comunica e fornisce, al nucleo regionale di valutazione della sperimentazione, gli elementi qualitativi e quantitativi richiesti nelle fasi di monitoraggio;
- è sottoposto ad una analitica attività di monitoraggio effettuata congiuntamente dalla Federazione Regionale Coltivatori e dal nucleo regionale di valutazione, con l'obiettivo di seguire l'attuazione della sperimentazione in termini quantitativi e qualitativi esaminando i punti di forza dell'esperienza e valutando la gestione, le criticità e i problemi incontrati.

Ritenuto quindi di costituire il nucleo regionale di valutazione della sperimentazione composto da un rappresentante della:

- Direzione regionale Politiche Sociali e per la Famiglia che assume il coordinamento del nucleo;
- Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e lavoro;
- Direzione regionale Agricoltura;
- Federazione Regionale Coltivatori diretti.

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e in particolare gli artt. 4 e 41.

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di promuovere, senza oneri finanziari per l'amministrazione regionale, la sperimentazione di un servizio domiciliare per la prima infanzia denominato "Agri-TATA", così come descritto ed illustrato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sviluppato attraverso un apposito tavolo tecnico regionale costituito tra le Direzioni regionali Politiche Sociali e per la Famiglia, Agricoltura, Formazione professionale, Lavoro e Istruzione.
- di stabilire che il percorso di sperimentazione concertato con la Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte contempla:
 - la definizione chiara dell'ambito in cui si effettua la sperimentazione, fissando il numero massimo di servizi sperimentali attivabili, su cui concentrare la valutazione;
 - le modalità di sviluppo della sperimentazione;
 - i requisiti del servizio sperimentale;
 - lo standard formativo richiesto agli operatori del servizio sperimentale;
 - il nucleo di valutazione della sperimentazione;
 - le forme e modalità di monitoraggio.
- di dare atto in particolare che il servizio sperimentale di Agri-TATA:
 - deve essere avviato con la supervisione della Federazione Regionale Coltivatori diretti, la quale comunica e fornisce, al nucleo regionale di valutazione della sperimentazione, gli elementi qualitativi e quantitativi richiesti nelle fasi di monitoraggio;
 - è sottoposto ad una analitica attività di monitoraggio effettuata congiuntamente dalla Federazione Regionale Coltivatori e dal nucleo regionale di valutazione, con l'obiettivo di seguire l'attuazione della sperimentazione in termini quantitativi e qualitativi esaminando i punti di forza dell'esperienza e valutando la gestione, le criticità e i problemi incontrati.
- di costituire il nucleo regionale di valutazione della sperimentazione composto da un rappresentante della:
 - Direzione regionale Politiche Sociali e per la Famiglia che assume il coordinamento del nucleo;
 - Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e lavoro;
 - Direzione regionale Agricoltura;
 - Federazione Regionale Coltivatori diretti.
- di demandare alla Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia l'assunzione di tutti gli atti conseguenti per lo svolgimento della sperimentazione in argomento.
- di stabilire che entro tre anni dall'attivazione del primo servizio sperimentale in argomento, la Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia provveda, attraverso le analisi effettuate dal nucleo di valutazione, alla ricognizione e alla verifica dell'effettiva validità e portata della sperimentazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i. art. 4 lettera m) - INIZIATIVA INNOVATIVA E SPERIMENTALE PER LA PRIMA INFANZIA CON LA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DEL PIEMONTE - Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale denominato "AgriTATA".

ART. 1 – Definizione della sperimentazione

1. La Regione Piemonte e la Federazione Regionale Coltivatori diretti promuovono un servizio sperimentale, realizzabile unicamente in ambito rurale, denominato "AgriTATA".
2. L'ambito rurale in cui effettuare la sperimentazione, solo ai fini della localizzazione dell'attività stessa, corrisponde ad un'azienda agricola facente capo ad una delle seguenti figure professionali in agricoltura:
 - Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
 - Imprenditore Agricolo professionale (IAP);
 - Imprenditore agricolo non a titolo principale;
 - Coltivatore Diretto;
 - Imprese agricole familiari.
3. Il servizio di AgriTATA, accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni in un contesto aziendale rurale ed è svolto previo parere favorevole del Comune in cui s'insedia l'attività. Il parere comunale riguarda l'attivazione del servizio ed esprime il nulla-osta all'insediamento di tale attività sperimentale sul proprio territorio.
4. L'attività di AgriTATA deve essere regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali e sarà, nel contesto della sperimentazione, monitorata e valutata dalla Regione Piemonte. L'attività è compatibile con la destinazione d'uso agricola degli immobili realizzati nell'ambito rurale dalle figure professionali di cui al comma 2.
5. In sede di avvio della sperimentazione sono proponibili un massimo di 20 servizi sull'intero territorio regionale, con un massimo di 8 servizi per provincia.

ART. 2 – Modalità di sviluppo della sperimentazione

1. L'AgriTATA può accogliere un numero massimo di 5 bambini contemporaneamente, oltre eventualmente a quelli già presenti nel contesto familiare inserito nell'ambito rurale di cui all'art. 1.
2. Il servizio, di norma con continuità settimanale, è attivo per un massimo di 9 ore giornaliere e deve essere avviato con la supervisione della Federazione Regionale Coltivatori diretti, la quale comunica e fornisce, al nucleo regionale di valutazione della sperimentazione, gli elementi qualitativi e quantitativi richiesti nelle fasi di monitoraggio.
3. La supervisione della Federazione Regionale Coltivatori diretti sui servizi sperimentali avviati nei contesti rurali viene condotta almeno mensilmente con il supporto, a fianco dell' AgriTATA, di un coordinatore pedagogico qualificato che garantisca il corretto svolgimento del servizio educativo nel contesto rurale.
4. Della supervisione mensile la federazione rende conto, attraverso apposito rapporto, al nucleo regionale di valutazione, nelle fasi di monitoraggio del progetto in argomento.

ART. 3 – Requisiti del servizio

1. L'AgriTATA deve svolgere il suo servizio in un immobile, in cui ha sede un'azienda agricola, avente i requisiti di una casa di civile abitazione, dove devono essere almeno disponibili:
 - uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio;
 - un servizio igienico adeguato all'uso dei bambini;
 - uno spazio, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. di superficie utile a bambino con un minimo di 15 mq;
 - un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;
 - uno spazio esterno, protetto dal contesto aziendale rurale, per il gioco dei bambini.
2. L'immobile di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
 - a) condizioni di stabilità strutturale da certificarsi prima dell'avvio del servizio da parte di tecnico abilitato alle progettazioni strutturali e del cemento armato;
 - b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti;
 - c) condizione di sicurezza di tutti gli impianti presenti nei locali utilizzati dall'operatore;
 - d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;
 - e) licenza di abitabilità.
3. L'attività, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 Legge 30 aprile 1962, n. 283 *"Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"*. E' quindi possibile per l'operatore la preparazione e la somministrazione di alimenti, unicamente a favore dei bambini fruitori del servizio, fermo restando l'applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igienica.
4. Tutte le persone impiegate nell'attività devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L. territorialmente competenti.
5. Lo svolgimento dell'attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa.
6. Prima dell'avvio del servizio sperimentale la Federazione Regionale Coltivatori diretti, attraverso apposito rapporto informativo, rende conto al nucleo di valutazione regionale:
 - del possesso dei sopra citati requisiti del servizio e in particolare del rispetto dei requisiti dell'immobile d'insediamento come richiesto dal precedente comma 2;
 - dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole del Comune;
 - delle regole di svolgimento ed organizzazione del servizio (data avvio, orari, giorni di funzionamento, numero iscritti, ecc.);
 - delle tariffe applicate.
7. L'attività, avendo carattere sperimentale, non rientra tra i servizi socio-educativi per la prima infanzia oggetto di autorizzazione e vigilanza ai sensi della L.R. n. 1/2004, ma, validata dalla Federazione Regionale Coltivatori diretti, viene periodicamente verificata e monitorata dal nucleo regionale di valutazione.

ART. 4 – Standard formativo

1. L'attività di Agri-TATA può essere condotta da persona in possesso di certificazione di competenze professionali acquisite con la frequenza al percorso standard *"Tecniche di assistenza all'infanzia in ambito domiciliare"*, presso le Agenzie Formative accreditate dalla

Regione Piemonte. Un'eventuale esperienza lavorativa documentata in ambito educativo (0-3 anni) può dare diritto ad un riconoscimento di credito all'ingresso al percorso, così come il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o universitario inerente l'assistenza e l'educazione all'infanzia. Per l'accesso alla formazione è richiesto l'obbligo d'istruzione assolto.

2. Il percorso formativo è standard ed è finalizzato al raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:

- soddisfare i bisogni primari del bambino: interpretare e rispondere ai bisogni del bambino espressi anche dal linguaggio non verbale;
- prendersi cura del bambino curandone il benessere e svolgendo tutte le attività di routine giornaliera (cambio, sonno, alimentazione, gioco, ecc.);
- garantire la sicurezza del bambino: prevedere e identificare i possibili comportamenti a rischio del bambino per assicurarne l'incolumità;
- vigilare sulla sicurezza del bambino con particolare attenzione alla predisposizione degli ambienti in funzione della sicurezza;
- individuare attività ludiche e di animazione: possedere tecniche di laboratorio creativo-espressivo e psicomotorio per contestualizzare l'intrattenimento dei piccoli utenti nell'ambiente di riferimento;
- svolgere attività domestiche ed igienico-ambientali per garantire le condizioni igieniche dell'ambiente e dei servizi offerti.

Le conoscenze essenziali che saranno acquisite sono:

- elementi di puericultura (attività di routine, pasto, sonno, cambio);
- elementi di psico-pedagogia;
- igiene (aspetti normativi, cure igieniche, detersione, disinfezione e sterilizzazione);
- sicurezza (aspetti normativi e legali specifici, attivazione del 118 e primo soccorso pediatrico);
- teoria e tecniche di comunicazione;
- tecniche di progettazione del servizio (concetto di domesticità, piano di lavoro, metodo educativo);
- tecniche di laboratorio creative, espressive e psicomotorie (il gioco, la manipolazione, la musica, ecc.);
- elementi di psicomotricità.

3. Il percorso formativo della durata di 400 ore, si articola in 260 ore teoria-pratica e 140 ore di stage presso un servizio per la prima infanzia autorizzato. Alla fine del percorso è prevista una prova finale di 4 ore composta da una prova teorica (questionario) e una prova tecnico pratica (risoluzione di un caso di studio) per il conseguimento dell'attestato regionale di frequenza e profitto e relativa certificazione delle competenze.

4. Prima dell'avvio del servizio sperimentale la Federazione Regionale Coltivatori diretti, attraverso apposito rapporto informativo, rende conto al nucleo di valutazione regionale del possesso dell'attestazione professionale di cui al presente articolo.

ART. 5 – Nucleo regionale di valutazione della sperimentazione

1. E' istituito il nucleo regionale di valutazione della sperimentazione composto da un rappresentante:

- della Direzione regionale Politiche Sociali e per la Famiglia;
- della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e lavoro;
- della Direzione regionale Agricoltura;
- della Federazione Regionale Coltivatori diretti.

2. Il nucleo si riferisce per le attività di segreteria e di supporto alla direzione regionale Politiche Sociali e per la Famiglia, che ne assume quindi il coordinamento.
3. Al nucleo sono trasmessi dalla Federazione Regionale Coltivatori diretti il rapporto informativo preventivo all'avvio dell'attività sperimentale di cui all'art. 3 e il rapporto sulla supervisione mensile del servizio durante il periodo di funzionamento.
4. Il nucleo può richiedere elementi conoscitivi e aggiuntivi per promuovere una valutazione completa ed esauriente dell'attività sperimentale, nonché effettuare verifiche direttamente presso i servizi sperimentali attivi sul territorio.

ART. 6 – Monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio sui servizi attivati è effettuata congiuntamente dalla Federazione Regionale Coltivatori e dal nucleo regionale di valutazione. Essa ha una funzione prioritariamente conoscitiva, con l'obiettivo di seguire l'attuazione della sperimentazione in termini quantitativi e qualitativi.
2. Con cadenza periodica almeno trimestrale si riunisce il nucleo regionale di valutazione per l'esame dei punti di forza dell'esperienza, nonché per la gestione e valutazione delle eventuali criticità e dei problemi incontrati.
3. L'attività di monitoraggio utilizzerà i seguenti strumenti:
 - SCHEDA SERVIZIO che contenga:
 - a. dati servizio (titolare, sede, denominazione, riferimenti, ecc.)
 - b. dati di svolgimento attività (orari, periodo, giorni, pasti, tariffe, ecc.)
 - c. dati dei fruitori del servizio;
 - d. presenza di altri servizi complementari.
 - SCHEDA BAMBINO (da conservare presso il servizio)
 - REGISTRO PRESENZE (da conservare presso il servizio)
 - SCHEDA MENSILE DI MONITORAGGIO (con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente), che contenga:
 - a. dati sugli iscritti e frequentanti, giornate di presenza, interventi del coordinatore pedagogico, pasti erogati, ecc.
 - b. osservazioni sulla gestione, evidenziazione di criticità, ecc
 - SCHEDA DI GRADIMENTO GENITORI.
4. Con successiva determinazione dirigenziale regionale saranno definiti gli schemi tipo di schede di monitoraggio.